Allegato "C" al N. 42542/22394 Rep.

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Denominazione

1. È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, la società a responsabilità limitata denominata

"CONTROVENTO - S.R.L. IMPRESA SOCIALE",

di seguito indicata in questo statuto come "Società".

2. La Società è tenuta a fare uso della locuzione "impresa sociale" nei propri atti e nella corrispondenza.

3. La Società nasce per iniziativa della Fondazione Nazionale per la Tutela della Fanciullezza e dell'Adolescenza - ONLUS.

Articolo 2 Sede e domicilio dei soci

1. La Società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il Consiglio di amministrazione può trasferire la sede legale nell'ambito del medesimo comune, istituire, sopprimere o trasferire altrove, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, uffici amministrativi, unità locali operative, con o senza stabile rappresentanza.

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax, di indirizzo di posta elettronica e di PEC.

Articolo 3 Durata della società

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4 Principi ispiratori, scopo ed oggetto sociale

1. La Società si propone alla società civile come istituzione imprenditoriale a tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e delle fasce più fragili della società (persone con disabilità, adulti in difficoltà e persone anziane), secondo lo spirito emergente dalle Convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (di seguito. "Convenzione ONU"), al fine di perseguire e realizzare i seguenti scopi:

- la tutela del minore – come definito dall'articolo 1 della Convenzione ONU del 1989 – da ogni abuso tentato o perpetrato ai suoi danni;
- l'accompagnamento educativo e il recupero del minore, che sia vittima di maltrattamenti fisici o di turbamenti psicologici, di violenza o di abbandono;
- il sostegno del minore con riguardo alla sua sfera affettiva, socio-relazionale e psicologica, per favorirne il processo di crescita e di educazione in un clima di riconoscimento affettivo, con interventi – anche specialistici – che gli permettano di valorizzare tutte le sue capacità e di realizzare le sue aspirazioni, nonché la sua autonomia e individualità;
- la prevenzione – primaria e secondaria – del disagio minorile, attraverso interventi di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche minorili e la presa in carico tramite i servizi sociali;
- il sostegno alla genitorialità, mediante interventi diversificati inerenti al recupero della genitorialità biologica e l'accompagnamento nel percorso adottivo di coppie disponibili all'adozione;

- la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso azioni volte a promuovere , proteggere ed assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le liberta da parte delle persone con disabilità (Convenzione ONU del 13 dicembre 2006);
- la tutela e la promozione dei diritti e del benessere delle persone anziane e delle persone più fragili della società;
- il sostegno e la promozione di enti del terzo settore e senza scopo di lucro che, a tutela e nell'interesse dei minori, si propongano il perseguimento, attraverso attività di varia natura, degli scopi precedentemente indicati.

2. Per realizzare i propri obiettivi, la Società si propone di cooperare attivamente con altri enti del terzo settore ed imprese sociali.

3. La Società intende realizzare i propri obiettivi anche mediante il coinvolgimento delle risorse attive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – anche grazie all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa. Le attività saranno finalizzate al miglioramento della qualità di vita dei cittadini, delle comunità e dei contesti in cui la Società opera, attraverso il più ampio coinvolgimento dei soggetti destinatari e interessati alle sue attività.

4. La Società esercita in via stabile e principale – senza scopo di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – una o più delle attività d'impresa di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), i), l), q) e v), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 112/2017, ovvero più precisamente le attività aventi ad oggetto:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5. In particolare, la Società si propone di realizzare i propri scopi mediante la fornitura di un sistema organico e integrato di prestazioni e di servizi di

carattere preventivo, di cura e di sostegno al minore e famiglia, alle persone con disabilità , agli adulti in difficoltà ed alle persone anziane , potendo a tal fine tra l'altro, a titolo esemplificativo:
- istituire e gestire direttamente centri educativo-assistenziali, con servizi residenziali, semiresidenziali, centri di orientamento e di aggregazione giovanile;
- istituire e gestire servizi sociosanitari: comunità terapeutiche, Centri Diurni per Disabilità, case di riposo , centri diurni integrati per anziani, comunità per minori , comunità sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità, residenze socio sanitarie per persone disabilità, progetti sul dopo di noi richiamati dalla Legge 112/2016 e s.m.i.;
- istituire e gestire asili nido, scuole per l'infanzia e scuole primarie paritarie, centri di orientamento scolastico;
- istituire e gestire centri di formazione professionali, centri e agenzie per il lavoro accreditate dal sistema nazionale, regionale e dagli enti pubblici territoriali;
- istituire e gestire centri vacanze per minori, persone con disabilità, anziani e persone fragili in difficoltà;
- istituire e gestire centri per il turismo sociale rivolti alle famiglie, a minori in difficoltà, a persone con disabilità e persone anziane e loro famiglie;
- gestire attività che favoriscono l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (a titolo esemplificativo minori in età lavorativa, giovani maggiorenni a seguito dell'uscita da percorsi di comunità, persone con disabilità, adulti in difficoltà): nell'ambito della ristorazione collettiva (bar, ristoranti, centri cottura) e delle nuove tecnologie digitali ed informatiche.

6. La Società potrà compiere, nel rispetto della normativa ad essa applicabile, tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, finanziarie, societarie, e di ogni altra natura, connesse o necessarie al raggiungimento dei propri scopi sociali.
7. Attività diverse da quelle di interesse generale potranno essere svolte dalla Società a condizione che i relativi ricavi siano inferiori al trenta per cento dei suoi ricavi complessivi secondo i criteri di computo definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, d.lgs. 112/2017 e s.m.i.
8. La Società non potrà limitare, neanche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi ai soli soci.
9. La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, alle imprese sociali e alle imprese che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

Articolo 5 Assenza di scopo di lucro

1. La Società è tenuta a reinvestire eventuali utili ed avanzi di gestione per lo sviluppo dell'attività e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 112/2017 e s.m.i. e dal successivo comma 3 di questo articolo.
2. Alla Società è pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della società, in favore di fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 112/2017, la Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dall'articolo 3, comma 3, lettera a), d.lgs. 112/2017 e s.m.i.;
d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Società;
f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

TITOLO II
SOCI E CAPITALE SOCIALE

Articolo 6 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) diviso in quote ai sensi di legge. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
2.Il capitale sociale potrà essere aumentato previa delibera dell'Assemblea dei soci, anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alle quote di partecipazione dagli stessi possedute.
4. Per l'esercizio di tale diritto deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla data in cui ad essi viene fatta la comunicazione da parte degli amministratori tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.
5. Ove non venga esercitato da qualcuno dei soci, il diritto di sottoscrizione delle nuove quote si consolida, in proporzione alle quote possedute al momento della delibera assembleare, in capo a quei soci che abbiano dichiarato di voler esercitare tale diritto contestualmente alla sottoscrizione della quota di nuova emissione di loro spettanza.
6. Per liberare le quote di nuova emissione i versamenti dovranno essere effettuati dai soci sottoscrittori nei termini e modi stabiliti dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme inderogabili di legge.
7. La delibera assembleare di aumento del capitale può prevedere un sovrapprezzo da versare interamente all'atto della sottoscrizione.
8. È possibile deliberare aumenti di capitale con esclusione o con limitazione del diritto di opzione dei soci nel rispetto delle norme inderogabili di legge e comunque con esclusione delle ipotesi di aumento di cui all'art. 2482-ter del codice civile. Ai soci assenti o dissenzienti spetta in tal caso il diritto di recesso.
9. L'Assemblea straordinaria può anche autorizzare il Consiglio di amministrazione a deliberare l'aumento del capitale sociale, stabilendo i limiti, i termini e le modalità della delega.

Articolo 7 Finanziamenti dei soci e titoli di debito

1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'articolo 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dall'articolo 5 del presente statuto.
2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società è postergato a norma dell'articolo 2467 del codice civile e s.m.i.
3. La Società può, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, emettere titoli di debito nel rispetto della normativa applicabile. L'Assemblea straordinaria può anche autorizzare il Consiglio di amministrazione ad emettere titoli di debito, stabilendo i limiti, i termini e le modalità della delega.

Articolo 8 Trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. Nel caso di trasferimento di quote sociali a titolo oneroso per atto tra vivi, sia in proprietà che in base a diverso diritto reale limitato, è riservato il diritto di prelazione in favore degli altri soci.
2. A tal fine, il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione o i diritti di opzione inerenti alla stessa, deve darne comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, agli altri soci e al Consiglio di amministrazione, precisando l'identità dell'acquirente, il corrispettivo, nonché i termini e le modalità di pagamento. Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione alle quote sociali già possedute comunicando all'offerente, sempre con lettera raccomandata A.R. o PEC, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, se intendono esercitare il diritto di prelazione per le quote di propria spettanza ed eventualmente anche per le quote riguardanti i soci che non intendano esercitare la prelazione. Scaduto tale termine senza che gli altri soci abbiano richiesto di voler acquistare l'intera quota offerta in vendita, il diritto di prelazione s'intenderà venuto meno.
3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione sarà ripartita tra i soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo diverso accordo tra tutti i soci interessati all'acquisto.
4. Qualora uno dei soci interessati non possa o non voglia esercitare il diritto di prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore degli altri soci che intendano esercitare la prelazione.
5. Nel caso in cui le quote vengano alienate a titolo oneroso ma verso un corrispettivo diverso dal denaro o senza corrispettivo ma non a titolo di donazione, il valore in denaro della partecipazione verrà stabilito di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.
6. Qualora le quote offerte in vendita non vengano acquistate dai soci nell'esercizio del diritto di prelazione, le stesse potranno essere alienate a soggetti estranei alla Società, solo previo gradimento manifestato dal Consiglio di amministrazione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione dovrà pronunciarsi nei successivi 90 (novanta) giorni dalla scadenza infruttuosa del termine come sopra spettante agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione. Il Consiglio di amministrazione stabilirà se consentire o meno il trasferimento delle quote, dandone comunicazione nel suindicato termine al socio che intende alienare le quote stesse. La decisione del Consiglio di amministrazione dovrà essere assunta tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria, sulla base del principio di non discriminazione. La mancata espressione di un diniego del gradimento nei termini equivale a concessione del gradimento.
7. Ove il gradimento venga negato senza indicazione del nominativo di altro soggetto gradito, al socio che intendeva alienare la propria partecipazione spetta il diritto di recesso, salva la possibilità di reclamo all'Assemblea dei soci.
8. Il gradimento è necessario anche per costituire in usufrutto o sottoporre a pegno le quote sociali.

9. Nel caso in cui nessun socio, nei termini e con le modalità sopra previste, intenda acquistare la quota di partecipazione oggetto dell'offerta e venga concesso, ove necessario, il gradimento da parte del Consiglio di amministrazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione. Il trasferimento dovrà avvenire nei sessanta giorni successivi al giorno in cui è stato rilasciato il gradimento ovvero è scaduto il termine per il suo diniego ovvero, nel caso di cessione a soggetti già soci, al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione o, se successivo, entro sessanta giorni dal termine previsto per la stipula del contratto e in precedenza comunicato ai soci ai fini dell'esercizio del loro diritto di prelazione. In mancanza del trasferimento nei termini di cui sopra, la procedura di prelazione dovrà essere ripetuta.
10. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno dei soci che ha manifestato la volontà di esercitare la prelazione e comunque in ogni caso in cui non si raggiunga un accordo tra i soci in ordine alla determinazione del corrispettivo, questo sarà stabilito mediante relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente.
11. Si potrà fare a meno di osservare la procedura di prelazione nel caso in cui il trasferimento della quota di partecipazione avvenga dopo che il cedente abbia ottenuto per iscritto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti gli altri soci.
12. Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente versata.

Articolo 9 Recesso del socio

1. Hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non abbiano consentito alle decisioni riguardanti:
a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
b) la trasformazione della Società;
c) la fusione e la scissione della Società;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4, codice civile;
h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
3. Qualora la società faccia parte di un gruppo ai sensi degli articoli 2497 e seguenti, codice civile, ai soci spetta il diritto di recesso nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 2497-quater del codice civile.
4. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. Tale comunicazione va inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera oppure dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci nel caso in cui non ne sia

richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il diritto può essere esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Il recesso s'intende esercitato dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla Società.
6. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, qualora entro novanta giorni la Società abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della Società.
7. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente versata.
8. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta dal socio alla Società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso, si applica l'articolo 2482 del codice civile e qualora, sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la Società viene posta in liquidazione.

Articolo 10 Esclusione dei soci

1. I soci possono essere esclusi con delibera dell'Assemblea dei soci solo nei casi espressamente previsti dalla legge e nel rispetto del principio di non discriminazione.
2. In caso di esclusione, non è ammesso il rimborso della partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO III
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11 Competenza

1. I soci, riuniti sempre in assemblea, decidono collegialmente sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli altri argomenti che la maggioranza degli amministratori in carica, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongano alla loro approvazione.
2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:
a) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nonché la destinazione degli utili ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 112/2017 e s.m.i.;
b) la nomina e la revoca degli amministratori, previa determinazione del loro numero, nonché la determinazione del compenso loro eventualmente spettante;
c) la nomina e la revoca del sindaco unico o dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
d) la nomina del revisore legale qualora sia obbligatoria per legge o l'Assemblea intenda comunque disporla;
e) le modificazioni dello statuto, la trasformazione, fusione e scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Società;
f) le decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale oppure una rilevante modificazione

dei diritti dei soci.
3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.
4. Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le deliberazioni assunte in conformità alla legge e allo statuto vincolano anche i soci assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 12 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo reputi opportuno e comunque almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Tale termine è elevato a 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all'attività della Società ovvero quando la Società abbia per legge l'obbligo di redigere il bilancio consolidato. In questi casi nella relazione di gestione che accompagna il bilancio d'esercizio, gli amministratori dovranno indicare le ragioni che hanno comportato la dilazione del termine.
2. L'Assemblea può essere convocata dagli amministratori anche fuori del Comune ove è ubicata la sede sociale, purché in Italia.
3. La convocazione è fatta mediante avviso trasmesso ai soci mediante lettera raccomandata A.R. o PEC o con ogni altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, spediti o inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese o comunicato per iscritto dai soci.
4. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere prevista per un altro giorno la data della seconda convocazione per il caso in cui l'Assemblea in prima convocazione sia andata deserta.
5. Qualora l'Assemblea si tenga con il sistema della video, audio o teleconferenza, nell'avviso andranno anche precisati i luoghi dove avverrà il collegamento con la sede assembleare.
6. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita quando ad essa intervengano tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e gli amministratori in carica e i sindaci siano presenti ovvero siano stati tempestivamente informati e sempreché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tali casi dovrà essere esibita in assemblea dichiarazione sottoscritta dagli amministratori e sindaci assenti attestante che essi hanno ricevuto adeguata informazione dell'assemblea e che non si oppongono a che la stessa si tenga in loro assenza. Tali dichiarazioni resteranno acquisite agli atti della società.

Articolo 13 Intervento e rappresentanza

1. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese ovvero i soci che hanno depositato nel Registro delle Imprese idoneo titolo che attesti la propria qualifica di socio.
2. Ogni socio può farsi rappresentare anche da un non socio mediante delega scritta. La delega dovrà essere conservata negli atti della società.
3. La delega non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega. È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dagli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 14 Diritto di voto

1. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua quota di partecipazione e precisamente un voto per ogni euro di capitale sociale sottoscritto.
2. Le votazioni avvengono in forma palese e secondo le modalità fissate da chi presiede l'Assemblea.

Articolo 15 Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato. Altrimenti è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti in assemblea.
2. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se necessario uno o più scrutatori.
3. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, disciplinare il dibattito, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della votazione. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 16 Assemblea in video o teleconferenza

1. Le assemblee potranno essere tenute anche in video, audio o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'assemblea e gli altri luoghi precisati nell'avviso di convocazione ove sono presenti alcuni o tutti i soci, gli amministratori e i sindaci e sempre che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 Maggioranze

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale rappresentato.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza del capitale rappresentato.
3. Nel caso di delibere concernenti modificazioni statutarie, aumento e riduzione del capitale, trasformazione fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della società, nonché rinuncia alla qualifica di impresa sociale, sia in prima che in seconda convocazione, esse dovranno essere adottate da un'assemblea verbalizzata per atto pubblico da notaio e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale

sociale.
4. Alla trasformazione, fusione e scissione della Società, nonché alla cessione di azienda o ramo d'azienda, si applica l'articolo 12, d.lgs. 112/2017 e s.m.i.

Articolo 18 Verbalizzazione delle delibere assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, nei casi in cui il verbale venga redatto per atto pubblico.
2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei soci e l'entità della quota di partecipazione posseduta, nonché le modalità e il risultato delle votazioni, l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti ed astenuti. Su richiesta dei soci, nel verbale devono essere riassunte le loro dichiarazioni purché pertinenti all'ordine del giorno.
3. I verbali, anche se redatti per atto pubblico da un Notaio, devono essere trascritti senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 19 Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri a 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea dei soci previa determinazione del loro numero, anche tra non soci, salvo che per i primi amministratori che sono nominati con l'atto costitutivo.
2. Gli amministratori non devono aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per una pena superiore a due anni di reclusione, salvi gli effetti della riabilitazione o dell'estinzione del reato. Non può inoltre essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Gli amministratori devono avere un'accertata esperienza nell'attività esercitata dalla Società o negli aspetti gestionali o amministrativi di un'impresa in generale, ed in particolare aver maturato un'esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli organi direttivi di enti senza scopo di lucro, ovvero come dirigenti e/o quadri di cooperative sociali o altre imprese sociali; non devono avere rapporti ulteriori di natura patrimoniale con la Società tali da comprometterne l'autonomia ed indipendenza di valutazione e giudizio.

Articolo 20 Nomina e durata degli amministratori

1. Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea dei soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono sempre rieleggibili.
2. Nel caso in cui sia stata fissata la durata della loro carica, gli amministratori scadono alla data della Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui sono stati nominati i nuovi amministratori.
3. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e la decisione sia approvata dai sindaci. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva

Assemblea.
4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di amministrazione si riterrà decaduto per intero. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.
5. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero Consiglio di amministrazione, i sindaci devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione; in assenza di ciò, alla convocazione può provvedere ciascun socio.

Articolo 21 Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il primo Presidente ed eventualmente anche il primo Vice Presidente sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio.
3. Ove venga nominato anche un Vice Presidente, questi sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.
4. Il Presidente è assistito da un segretario anche estraneo alla società, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 22 Poteri di gestione

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione del suo oggetto sociale, salvi eventuali limiti fissati in sede di nomina.

Articolo 23 Amministratore Delegato e Direttore Generale

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione della Società, con esclusione dei poteri per legge non delegabili. L'Amministratore Delegato potrà anche essere nominato per la prima volta con l'atto costitutivo.
2. Il Consiglio di amministrazione può anche nominare un direttore generale con il compito di sovrintendere le attività, assumendosi le relative responsabilità, in conformità alle vigenti leggi e regolamenti.

Articolo 24 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale, dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, o altrimenti dal consigliere più anziano di età.
2. La convocazione avviene ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
3. La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai consiglieri e ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., PEC, fax o posta elettronica od ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare a la prova dell'avvenuto ricevimento.
4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato. In assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.
6. Il Presidente assistito dal segretario provvede alla redazione dei verbali del Consiglio da trascrivere poi nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 25 Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute con il sistema della video, audio o teleconferenza in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 del presente statuto.

Articolo 26 Maggioranze per delibere consigliari

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione è assunta se per essa ha votato il Presidente, dovendosi altrimenti intendere respinta.
2. Nei casi in cui non sia obbligatorio per legge o per statuto adottare le decisioni consiliari in via collegiale, le stesse potranno essere prese mediante il consenso espresso per iscritto dagli amministratori. A tal fine dovrà essere redatto dagli amministratori proponenti apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dei sindaci, che dovrà essere allegato al documento affinché gli amministratori ne possano prendere visione.
3. Copia del documento di cui al precedente comma dovrà essere inviata a tutti gli amministratori i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, eventualmente scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando se del caso il motivo della loro contrarietà o astensione. Il mancato rilascio della dichiarazione da parte degli amministratori entro il termine suddetto, equivale a voto contrario. Copia del documento dovrà inoltre essere inviato ai sindaci.
4. Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la PEC, il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni agli amministratori dovranno essere fatte alla PEC, al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che sia stato espressamente comunicato.
5. Ogni amministratore ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.
6. Le decisioni prese in base al consenso scritto devono riportare il voto favorevole di tanti amministratori che rappresentino più della metà dei componenti.
7. Le decisioni del Consiglio adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, a cura del medesimo organo, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione dovrà essere conservata negli atti della società.

8. Non si applica la disposizione di cui al precedente comma nel caso in cui la decisione sia stata scritta direttamente in originale sul libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritta dai medesimi amministratori.

Articolo 27 Firma e rappresentanza sociale

1. La firma e la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.
2. La firma e la rappresentanza sociale è attribuita anche agli amministratori delegati e al direttore tecnico o al direttore generale, se nominati, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.
3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO INTERNO E REVISIONE LEGALE

Articolo 28 Organo di controllo interno

1. La Società nomina uno o più sindaci con i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Ove siano nominati più sindaci, essi operano come organo collegiale ai sensi delle disposizioni del codice civile sul collegio sindacale.
2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, del decreto legislativo n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
5. I sindaci restano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea dei soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e possono sempre essere rinominati.
6. Nel caso in cui sia stata fissata la durata della loro carica, i sindaci scadono alla data della Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui sono stati nominati i nuovi sindaci.

Articolo 29 Revisione legale

1. In presenza delle circostanze di cui all'articolo 10, comma 5, d.lgs. 112/2017, e s.m.i., ovvero, se più restrittive delle precedenti, in presenza delle circostanze di cui all'articolo 2477, comma 2, del codice civile, e s.m.i., la Società è tenuta a nominare un revisore legale o una società di revisione iscritti negli appositi registri cui affidare l'attività di revisione legale, a meno che quest'ultima non sia affidata al Collegio Sindacale interamente composto da revisori legali iscritti.

TITOLO VI
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 30 Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. La Società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile.
3. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio di esercizio redatto in conformità alle disposizioni di legge.
4. Il Consiglio di amministrazione è altresì tenuto a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel sito Internet della Società il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto ministeriale.
5. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'Assemblea dei soci per la loro approvazione nei termini indicati dal presente Statuto in conformità alla normativa applicabile.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31 Lavoro e volontariato nell'impresa sociale

1. I lavoratori della Società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Società dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
2. La Società potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle sue attività, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. La Società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché' per la responsabilità civile verso terzi.
3. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del precedente comma.

Articolo 32 Coinvolgimento di lavoratori, volontari ed utenti

1. Con apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci, la Società individua ulteriori forme e modalità di coinvolgimento dei propri lavoratori, volontari, utenti nonché della comunità di riferimento in conformità alle linee guida adottate con decreto ministeriale.
2. Nel caso in cui la Società superi due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, comma 1, del codice civile ridotti della metà, ai lavoratori è attribuito il diritto di nominare un componente del Consiglio di amministrazione nonché il sindaco unico o un componente del collegio sindacale.
3. Delle forme e modalità di coinvolgimento dovrà farsi menzione nel bilancio sociale.

Articolo 33 Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per una delle cause di cui all'articolo 2484 del codice civile e s.m.i.

2. Il Consiglio di amministrazione deve senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento ed effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

3. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea dei soci, appositamente convocata dal Consiglio di amministrazione, dovrà deliberare su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, anche mediante rinvio alla disciplina del Consiglio di amministrazione in quanto compatibile;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

4. In caso di scioglimento o di rinuncia alla qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo della Società, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato dai soci, è devoluto ad altri enti del terzo settore che svolgano con modalità non commerciale attività e servizi analoghi a quelli della Società e che siano costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Articolo 34 Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio arbitrale formato da tre arbitri, di cui il Presidente nominato dalla Camera Arbitrale e i restanti due componenti uno ciascuno dalle parti. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Articolo 35 Norme applicabili

1. Alla Società si applicano, oltre alle disposizioni del presente statuto, le norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e s.m.i., nonché, in quanto compatibili con queste ultime, le norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i., ed in mancanza, per gli aspetti ancora non disciplinati, le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

Articolo 36 Disposizioni finali e transitorie

1. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad apportare al presente Statuto ogni modifica o integrazione necessaria al perfezionamento dell'iscrizione della Società nei pubblici registri o all'ottenimento e mantenimento della qualifica di impresa sociale ovvero di eventuali contributi pubblici. Le modifiche o integrazioni così apportate dal Consiglio di Amministrazione saranno immediatamente efficaci e dovranno essere successivamente ratificate dall'Assemblea dei soci.

F.to STENO DONDÈ

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale